



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Sub Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

DECRETO N. 747 del 13 ottobre 2023

Ordinanza Speciale n. 3 del 06.05.2021 ex articolo 11, comma 2, del decreto legge 76 del 2020 e s.m.i. “Interventi di ricostruzione delle scuole del Comune di Ascoli Piceno” – “Scuola elementare e materna Malaspina”. CUP: C34I20000270001. Utilizzo fondo di accantonamento Ordinanza Commissariale n. 114/2021

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, Sen. Avv. Guido Castelli nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 gennaio 2023, registrato dalla Corte dei Conti in data 18 gennaio 2023, al n. 235;

Visto il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025", in particolare l'articolo 1, comma 738, che stabilisce che "Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione, all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-sexies è inserito il seguente: « 4-septies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2023 »”;

Visto l'art. 3 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, il quale dispone che ogni Regione istituisce un ufficio comune denominato "Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016";

Visto l'art. 4, comma 3, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 il quale stabilisce che "al Commissario straordinario è intestata apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale su cui sono assegnate le risorse destinate al finanziamento degli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione di opere pubbliche e beni culturali, realizzazione di strutture temporanee nonché alle spese di funzionamento e alle spese per l'assistenza alla popolazione";

Visto l'art. 4, comma 4, del decreto legge 17 ottobre 2016 n.189, il quale dispone che "Ai Presidenti delle Regioni in qualità di vice commissari sono intestate apposite contabilità speciali aperte presso la tesoreria statale per la gestione delle risorse trasferite dal Commissario straordinario per l'attuazione degli interventi loro delegati";

Visto l'articolo 1, comma 990, della legge n.145 del 30/12/2018, come modificato da ultimo dall'art. 1, comma 739 della citata legge n. 197 del 2022, con lo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2023, il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 e s.m.i;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Sub Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 Agosto 2016

Vista l'Ordinanza n. 115 del 09 aprile 2021, che ha impartito disposizioni riguardanti la *“Organizzazione della struttura centrale del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016”*;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante *“Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”*, convertito con modificazioni con la legge 11 settembre 2020, n. 120, in particolare l'articolo 11, comma 2, il quale attribuisce al Commissario straordinario il compito di individuare con propria ordinanza gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticità, anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per i quali i poteri di ordinanza attribuiti dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, delle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea; per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al presente comma, il Commissario straordinario può nominare fino a due sub Commissari, responsabili di uno o più interventi;

Vista l'Ordinanza n. 110 del 2020 con la quale sono stati determinati gli *“Indirizzi per l'esercizio dei poteri commissariali di cui all'articolo 11, comma 2, del Decreto- legge n. 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120”* .;

Vista l'Ordinanza Speciale n. 3 del 06.05.2021 ex articolo 11, comma 2, del decreto legge 76 del 2020 *“Interventi di ricostruzione delle scuole del Comune di Ascoli Piceno”*, con la quale è stato individuato il Sub Commissario Ing. Gianluca Loffredo quale delegato dal Commissario Straordinario per l'attuazione di quanto stabilito in Ordinanza, ai sensi e per gli effetti dell'Ordinanza n. 110 del 2020;

Considerato che l'intervento denominato *“Scuola elementare e materna Malaspina”* risulta ricompreso, ai sensi dell'art.1 co. 1 punto 2) dell'Ordinanza Speciale n. 3 del 06.05.2021 nel complesso degli interventi di particolare criticità e urgenza individuati nell'Ordinanza Speciale medesima, ex articolo 11, comma 2, del decreto legge 76 del 2020;

Preso atto che con nota acquisita al prot. n. CGRTS-0043036-A dell'08.09.2023, l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Marche ha rilasciato il parere positivo di congruità economica sul progetto esecutivo e contestuale adeguamento prezzi presentato dal Comune di Ascoli Piceno, quale soggetto Attuatore dell'intervento, precisando che l'importo richiesto è congruo e subordinato al finanziamento del Sub Commissario per l'importo eccedente (pari ad € **791.826,54**) rispetto a quanto assegnato con Ordinanza Speciale n. 3/21;

Visto che il comma 2 dell'articolo 8, *“Disposizioni Finanziarie”* dell'Ordinanza Speciale n. 3/2021 dispone che *“l'importo da finanziare per singolo intervento è determinato all'esito dell'approvazione del progetto nel livello definito per ciascun appalto”*;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Sub Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 Agosto 2016

Considerato che l'importo da attribuire per la realizzazione del progetto relativo all'intervento di denominato "Scuola elementare e materna Malaspina", rispetto alle originarie previsioni di spesa, risulta pari ad € 5.659.960,03 come di seguito:

Importo stimato in O.S. 3/2021	Importo progetto approvato in CdSS	Ulteriore somma da attribuire a valere sul Fondo di accantonamento	Ulteriore somma da attribuire a valere sul Fondo Speciale per le Compensazioni	Simulazione Incentivo Conto Termico
€ 4.500.000	€ 5.511.593,34	€ 791.826,54	€ 148.366,66	219.766,80

Visto l'art. 3 dell'Ordinanza n. 114 del 30.4.2021 con il quale è stato istituito un Fondo di accantonamento per gli interventi finanziati con le Ordinanze Speciali di cui all'art. 11, comma 2, del D.L. 76/2020, come di seguito riportato:

"1. In vista della necessità di provvedere alla urgente redazione ed approvazione di progetti definitivi relativi agli interventi che saranno individuati con le ordinanze speciali ai sensi dell'art. 11, comma 2, del decreto legge n. 76 del 2020, convertito dalla legge n. 120 del 2020, è istituito un fondo di accantonamento destinato a finanziare gli eventuali maggiori oneri scaturenti dalla approvazione dei progetti medesimi rispetto agli importi stimati con le ordinanze speciali. Il Fondo, denominato "Fondo di accantonamento per le ordinanze speciali" è istituito a valere sul fondo di cui all'articolo 4 del decreto legge n.189 del 2016 per un ammontare di € 20 milioni. 2. Il Commissario straordinario, acquisita l'approvazione del progetto definitivo e riscontrato l'eventuale maggior importo rispetto a quello stimato nell'ordinanza speciale, provvede con decreto alla copertura dell'importo eccedente, sempreché non sia possibile attingere ad eventuali economie maturate nell'ambito degli stanziamenti contenuti nelle medesime ordinanze speciali".

Visto il comma 5 dell'art. 8 dell'O.S.3/2021 che recita: "Nel caso in cui le disponibilità finanziarie di cui al comma 3 non fossero sufficienti a coprire gli scostamenti tra gli importi degli interventi programmati e quelli effettivamente derivanti dall'approvazione dei progetti, dai relativi computi metrici e dall'esito del collaudo, ai relativi oneri si provvede con le risorse del "Fondo di accantonamento per le ordinanze speciali" di cui all'articolo 3 dell'ordinanza n.114 dell'8 aprile 2021; in tal caso, il Commissario straordinario, con proprio decreto, attribuisce le risorse necessarie per integrare la copertura finanziaria degli interventi programmati";

Verificato che per l'intervento in oggetto non è possibile attingere ad eventuali economie maturate nell'ambito degli stanziamenti contenuti nell' Ordinanza Speciale n.3/2021;

Vista la nota del Sub Commissario, Ing. Gianluca Loffredo, trasmessa al Commissario ed acquisita al prot. CGRTS-0046909-P-11.10.2023, con la quale si certifica che ricorrono le condizioni e



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Sub Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 Agosto 2016

risultano verificate le finalità di cui al secondo comma dell'articolo 3 dell'Ordinanza n. 114/2021 e del comma 5 dell'articolo 8 dell'Ordinanza Speciale n.3/2021 e si propone di attribuire le risorse necessarie per integrare la copertura di spesa relativa all'intervento denominato “*Scuola elementare e materna Malaspina*” a gravare sulle risorse del “*Fondo di accantonamento per le ordinanze speciali*” per € **791.826,54**;

Ritenute sussistenti le condizioni per procedere all'attribuzione delle risorse integrative necessarie per la copertura finanziaria alla realizzazione dell'intervento denominato “*Scuola elementare e materna Malaspina*”, utilizzando il “*Fondo di accantonamento per le ordinanze speciali*” di cui all'articolo 3 dell'Ordinanza 114/2021 per la copertura dei maggiori costi, rispetto all'iniziale previsione di spesa;

Posto che all'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Marche è rimesso il corretto utilizzo delle risorse trasferite;

Visto il parere rilasciato dal competente funzionario del Servizio affari generali, personale, risorse e contabilità attestante la copertura finanziaria della spesa prevista nel presente atto;

DECRETA

1. di prendere atto dell'esito della congruità tecnico economica, svolta dall'USR Marche in relazione al progetto presentato dal Comune di San Ginesio per la realizzazione dell'intervento “*Scuola elementare e materna Malaspina*”, in esito a cui la spesa per la realizzazione del detto intervento è stata determinata in € **5.659.960,03**, con un aumento di € **791.826,54** rispetto al finanziamento stabilito con l'Ordinanza Speciale n. 3/2021, al netto del maggior importo da attribuire a valere sul Fondo Speciale per le Compensazioni e della simulazione incentivo Conto Termico;

2. di assegnare all'intervento “*Scuola elementare e materna Malaspina*”, di cui il Comune di Ascoli Piceno è individuato quale Soggetto Attuatore, un importo complessivo di € **5.659.960,03**, di cui l'importo di € **4.500.000,00** risulta già attribuito con l'Ordinanza Speciale n. 3/2021, l'importo di € **791.826,54** viene attribuito a valere sulle risorse del “*Fondo di accantonamento per le ordinanze speciali*”, di cui all'articolo 3 dell'ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021, l'importo di € **148.366,69** per i maggiori oneri derivanti dall'adeguamento prezzi a valere sul “*Fondo speciale per le compensazioni*” ai sensi dell'art. 4 comma 1 dell'ordinanza n. 126/2022, che l'USR Marche si è già impegnato a concedere in subordine al riconoscimento del maggior contributo di € 791.826,54 da parte del Commissario straordinario ed € **219.766,80** a valere sull'incentivo Conto Termico;

3. di trasmettere a mezzo Pec il presente decreto, per opportuna conoscenza, all'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Marche ed al Comune di Ascoli Piceno;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Sub Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 Agosto 2016

4. di pubblicare il presente decreto, ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii., sul sito istituzionale del Commissario straordinario nella sezione Amministrazione trasparente.

Il Dirigente del Servizio per il supporto ai sub commissari e per l'attuazione degli interventi speciali
Dott. Andrea Arcangeli

Il Dirigente del servizio affari generali, personale, risorse e contabilità
Dott.ssa Deborah Giraldi

Il Commissario Straordinario
Sen. Avv. Guido Castelli



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione
e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria
interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA SUL DECRETO COMMISSARIALE:

Ordinanza Speciale n.3 del 06.05.2021 ex articolo 11, comma 2, del decreto legge 76 del 2020 e s.m.i. "Interventi di ricostruzione delle scuole del Comune di Ascoli Piceno" – "Scuola elementare e materna Malaspina". CUP: C34I20000270001. Utilizzo fondo di accantonamento Ordinanza Commissariale n. 114/2021

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta che la spesa di € **5.659.960,03**, di cui al presente atto, trova copertura finanziaria per € **4.500.000,00** sulle risorse dell'ordinanza speciale n. 3/2021 e per € **791.826,54** sulle risorse del "Fondo di accantonamento per le ordinanze speciali", di cui all'articolo 3 dell'ordinanza 114 del 9 aprile 2021, € **148.366,69** a valere sul "Fondo speciale per le compensazioni" ai sensi dell'art. 4 comma 1 dell'ordinanza n. 126/2022 ed € 219.766,80 dall'incentivo del conto termico, depositate in contabilità speciale n. 6035, per la quale se ne certifica la capienza.

Data 13.10.2023

Per Il Funzionario Incaricato del Settore Contabilità

Rag. Emilio Desideri
